

**CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO ALLA SOCIETA'  
DELLA SALUTE VALDINIEVOLE DELL'IMMOBILE DI  
PROPRIETA' DI SOCIETA' DI SOCCORSO PUBBLICO O.D.V. SITO  
IN VIA MANIN N. 22 MONTECATINI TERME (PT)**

**SCRITTURA PRIVATA**

L'anno duemilaventisei (2026), il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
previa sottoscrizione digitale

**TRA**

Gabriele Pellegrini nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica  
in Montecatini Terme, Via Manin n. 22 presso la sede dell' associazione  
privata "**Società di Soccorso Pubblico O.d.V.**" - C.F. / P. IVA  
91014800477, nella sua qualità di Legale Rappresentante che interviene in  
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della  
Associazione (di seguito denominato "Comodante");

**E**

Dott. Stefano Lomi, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la  
carica in Pescia, Via Cesare Battisti n. 31 presso la sede della **Società della  
Salute Valdinievole** - C.F. 91025730473, in qualità di Direttore, delegato  
alla stipula del presente atto con Decreto del Presidente della SdS  
Valdinievole n.1 del 27/06/2025 (di seguito denominato "Comodatario");

**RICHIAMATI:**

- il Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il  
Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione  
del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal

Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;

-il DPCM 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, co. 1 del D.L. 31/05/2021, n. 77;

-il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

-il D.M. 6 agosto 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze relativo all'assegnazione delle risorse in favore delle Amministrazioni titolari di interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

-il D.L. n. 152 del 6 novembre 2021, con le norme abilitanti per il corretto utilizzo delle risorse a valere sul PNRR;

-il Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021, "PNRR – Adozione del Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 'Inclusione e Coesione', Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali";

-il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 5 del 15.02.2022 di adozione dell'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte d'intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR)

finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU come di seguito:

-Missione 5 “Inclusione Sociale”; Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”;

-Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”;

-Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;

-Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità;

-Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni d posta

#### **DATO ATTO CHE**

- con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 29.03.2022 si è preso atto delle proposte di intervento da presentare a cura della Società della Salute Valdinievole sull'Avviso di cui sopra al fine del finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per ogni investimento e linea di attività previsti dall'avviso stesso;

- con Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 sono stati approvati gli elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento;

- tra i progetti presentati dalla Sds Valdinievole e finanziati con risorse PNRR Unione Europea – NextGenerationEU, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si colloca l'Investimento 1.3 - Sub investimento 1.3.2. Stazioni di Posta CUP I94H22000450007;

#### **VISTE**

-la Determinazione n. 28 del 10/04/2025 avente ad oggetto “PNRR- AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA CO-PROGETTAZIONE DEGLI

INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" - COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE" - INVESTIMENTO 1.3 "HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA" - SUB INVESTIMENTO 1.3.2. "STAZIONI DI POSTA" (CUP I94H22000450007);

- la Determinazione n. 45 del 16/05/2025 avente ad oggetto "CO-PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" - COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE" - INVESTIMENTO 1.3 "HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA" - SUB INVESTIMENTO 1.3.2. "STAZIONI DI POSTA" (CUP I94H22000450007). AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 28 DEL 10/04/2025. FINANZIATO DAL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION E.U. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE";

- la Determinazione n. 52 del 4/06/2025 avente ad oggetto "CO-PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" - COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE" - INVESTIMENTO 1.3 "HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA" - SUB INVESTIMENTO

1.3.2. “STAZIONI DI POSTA” (CUP I94H22000450007). AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 28 DEL 10/04/2025. FINANZIATO DAL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION E.U. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE E AVVIO FASE DI COPROGETTAZIONE”;

**RICHIAMATA**

- la Determinazione n. 110 del 30/12/2025 con la quale è stato preso atto della chiusura della procedura di co-progettazione a valere sul progetto PNRR afferente alla MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE” - INVESTIMENTO 1.3 “HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA” – SUB INVESTIMENTO 1.3.2. “STAZIONE DI POSTA” (CUP I94H22000450007– CIG B95ECC0DA2) PRESA D’ATTO CONCLUSIONE CO-PROGETTAZIONE, APPROVAZIONE VERBALE, PROGETTO ESECUTIVO E SCHEMA DI CONVENZIONE con l’ATS costituita tra Società di Soccorso Pubblico O.d.V. (capogruppo mandataria), con sede legale in Via Manin n. 22 Montecatini Terme – C.F. 91014800477, e Misericordia di Montecatini Terme (mandante), con sede legale in Via B. Cairoli n. 2 Montecatini Terme - C.F. 01301470170, di seguito indicata come “ATS” rappresentata da Società di Soccorso Pubblico O.d.V. in qualità di “Capogruppo” giusto l’atto costitutivo dell’ATS a rogito del notaio Prof. Raffaele Lenzi siglato in data 4/12/2025 Rep. N. 88.759, registrato a Firenze

in data 9/12/2025 al numero 50004 serie 1T, pervenuto in data 22/12/2025 al Prot. n. 7889;

- la Convenzione stipulata Rep. N. 60 del 30/12/2025;

#### **RICHIAMATA ALTRESI'**

-la Determinazione n. 16 del 13.2.2026 avente ad oggetto "CO-PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PNRR, M5 "INCLUSIONE E COESIONE" - C2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE" - INV 1.3 "HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA" - SUB INVESTIMENTO 1.3.2. "STAZIONI DI POSTA. FINANZIATO DAL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE DEL NUOVO PROGETTO ESECUTIVO E SCHEMA MODIFICA DELLA CONVENZIONE - CUP I94H22000450007 - CIG B95ECC0DA2 "

- l'atto di modifica alla Convenzione Rep. n. 60/2025 repertoriata al n. 1 del 13.2.2026;

#### **DATO ATTO CHE**

in conformità con l'Avviso 1/2022, l'immobile oggetto di ristrutturazione deve essere posto a disposizione della Sds Valdinievole, in qualità di soggetto attuatore del progetto PNRR, per un periodo ventennale: il vincolo ventennale risponde alla necessità di garantire una stabile destinazione alle finalità sociali di cui al progetto CUP I94H22000440007 del bene sul quale - attraverso fondi europei - "le Amministrazioni apportano un significativo

miglioramento” (v. nota ministeriale Prot. n. 496 del 11/11/2022);

### **RICHIAMATO**

nello specifico, l’art. 5 - terzo capoverso - dell’accordo Rep. N. \_\_\_\_/2025 dispone che “L’Ente partner, sottoscrivendo la presente convenzione, si impegna ad un vincolo di destinazione d’uso ventennale dell’immobile messo a disposizione come da progetto esecutivo, oggetto di interventi di ristrutturazione;

### **CONSIDERATO CHE**

La Società Soccorso Pubblico O.d.V. ha comunicato con nota Prot. N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ la conclusione dei lavori di ristrutturazione sull’immobile oggetto dell’accordo ubicato in Via Manin n. 22 - Sezione lato est del secondo piano, in Montecatini Terme (PT), e pertanto, in esecuzione dell’accordo intercorso, le parti possono procedere con la stipula del previsto contratto di comodato gratuito;

### **CONSIDERATA**

la necessità di predisporre il presente contratto di comodato, il cui testo è condiviso tra le parti, ed è stato approvato in schema dalla Sds Valdinievole con Delibera di G.E. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

### **Tutto ciò premesso**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA**

quanto segue

### **ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di comodato, che è regolato dalle vigenti norme di legge e dalle pattuizioni definite dagli articoli seguenti.

## **ART. 2 – OGGETTO E DESTINAZIONE D’USO**

La Società di Soccorso Pubblico, in esecuzione dell’accordo sottoscritto tra le parti, concede in comodato d’uso gratuito alla Società della Salute Valdinievole che accetta, l’immobile sito in Montecatini Terme, Via Manin n. 22 Sezione lato est del primo piano, identificato al catasto fabbricati del Comune di Montecatini Terme al Foglio \_\_\_\_\_, particella \_\_\_\_\_, sub \_\_\_\_\_. Si allega, sotto la lettera “A”, a tal fine planimetria dei locali con indicazione di quelli concessi in comodato, come parte integrante del presente contratto.

L’immobile è destinato all’attuazione del progetto PNRR Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.3, Sub Investimento 1.3.2. Stazioni di Posta, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dovrà essere impiegato per tutta la durata del presente contratto per lo svolgimento di attività ed interventi analoghe a quelle previste nel suddetto progetto CUP I94H22000450007.

La Società della Salute Valdinievole si riserva la facoltà di affidare la gestione dei servizi da erogare nell’immobile a terzi, mediante procedure di affidamento da svolgersi nel rispetto della normativa vigente.

Si precisa che, nel caso in cui il Comodatario, per l’attività di utilizzo dei locali, impieghi personale dipendente (anche per tramite procedimenti di affidamento della gestione a terzi delle attività da svolgere), è tenuto al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro ed al rispetto di tutti gli obblighi di prevenzione, protezione, informazione, formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, osservando tutte le norme

antifortunistiche previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nonché adottare tutte le misure di prevenzione e protezione richieste dalla natura delle attività svolte, restando esclusa ogni responsabilità del Comodante per violazioni in materia.

### **ART. 3 – STATO DEL BENE CONCESSO IN COMODATO**

L'immobile è concesso in comodato d'uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il Comodatario dichiara di aver preso visione dell'immobile, unitamente agli impianti esistenti presso lo stesso, e di ritenerlo sotto ogni profilo idoneo all'uso qui convenuto.

I locali vengono consegnati con gli arredi e le attrezzature indicate nel verbale predisposto in esito al sopralluogo congiunto effettuato in data \_\_\_\_\_, che si allega, sotto la lettera "B", al contratto a costituirne parte integrante.

Il Comodatario si costituisce custode dell'immobile assegnato a far data dalla sottoscrizione dello stesso, impegnandosi ad utilizzare l'immobile secondo le modalità previste dal presente atto con diligenza e, al termine dell'uso, a riconsegnare l'unità immobiliare concessa.

Il Comodatario dovrà risarcire il Comodante in relazione a tutti i danni, diretti o indiretti, causati per fatti dolosi o colposi all'immobile, al Comodante stesso od a terzi, da qualsivoglia soggetto, cosa o mezzo che abbia avuto accesso all'immobile, o che si trovi, anche solo temporaneamente, nell'immobile nel periodo di durata del presente Contratto sino allo scadere del presente contratto.

Al momento della riconsegna le parti, previo sopralluogo congiunto, constateranno in apposito verbale lo stato di conservazione del bene.

I locali dovranno essere restituiti liberi da persone e cose e nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

#### **Art 4 – DURATA**

La durata del comodato è convenuta in 20 (venti) anni, con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto.

Alla scadenza del termine il contratto si risolverà senza necessità di disdetta, salva la facoltà delle parti di disporre in forma scritta la proroga per un termine concordemente pattuito.

Qualora il Comodante risolva anticipatamente il contratto, rispetto al termine di cui sopra, lo stesso sarà tenuto ad eventuali indennizzi e/o risarcimenti del danno che dovessero emergere in ragione di un eventuale affidamento del servizio erogato da parte della Sds Valdinievole ad Enti gestori terzi; sarà inoltre tenuto ad eventuale risarcimento nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora richiesto, in ragione dei lavori di ristrutturazione effettuati, manlevando, sostanzialmente e processualmente, il Comodatario.

#### **ART. 5 - CESSIONE A TERZI DEL BENE OGGETTO DI COMODATO**

Il Comodante, con la sottoscrizione del presente contratto, presta il proprio consenso, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1804, comma 2 del Codice Civile, affinché la Sds Valdinievole possa cedere, anche mediante sub-comodato o locazione, l'uso e il godimento dei locali a terzi individuati all'esercizio delle attività di accoglienza cui l'immobile è destinato.

La durata dei contratti che la comodataria stipulerà con i terzi non potrà

eccedere quella del presente comodato.

La Sds Valdinievole si obbliga a prevedere negli atti contrattuali che intercorreranno con i terzi i medesimi limiti all'uso del bene derivante dal presente contratto e imporre ai terzi i medesimi obblighi previsti.

La Sds Valdinievole sarà responsabile in solido con il subcomodatario, concessionario e/o affidatario dei locali concessi in comodato, nonché garante affinché detti soggetti cui affiderà i locali conducano le proprie attività nel massimo rispetto delle attività del Comodante, in particolare affinché le stesse siano condotte senza arrecare danno, disturbo o essere causa di impedimento e/o ostacolo per quelle.

La Sds Valdinievole rimarrà inoltre solidalmente responsabile nei confronti del Comodante per i danni arrecati dai soggetti subcomodatori, affidatari e/o dai terzi tutti loro utenti ai locali affidati, agli arredi in essi contenuti, ai locali a servizio e alle parti ad uso comune, come agli spazi esterni, derivanti dalle attività da essi condotte, da incuria e/o dolo.

#### **ART. 6 - OBBLIGHI DELLA COMODATARIA**

Il Comodatario si obbliga ad acquisire a propria cura e spese le eventuali autorizzazioni, comunque denominate, necessarie all'esercizio delle attività da svolgere all'interno dei locali, restando il Comodante estraneo ad ogni adempimento in proposito.

#### **ART. 7 - MANUTENZIONE, UTENZE E ONERI DI CUSTODIA**

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, si concorda che la manutenzione ordinaria da eseguire periodicamente per mantenere l'immobile e i suoi impianti in buono stato di servibilità e gli oneri per le utenze (quali a titolo esemplificativo, luce, acqua, gas, ecc.) saranno in carico al Comodatario e

comunque potranno essere posti in carico da parte di quest'ultimo ad un eventuale soggetto terzo del cui ausilio si avvalesse il Comodatario per lo svolgimento delle attività.

Salvo diverso accordo tra le parti, tutte le opere di manutenzione straordinaria si intendono a carico del Comodante.

E' vietato al Comodatario di compiere lavori di qualunque tipo (anche non edilizio) neli locali concessi in comodato senza il preventivo consenso scritto del Comodante. In ogni caso le modifiche dovranno essere eseguite a totale cura e spese del Comodatario, a norma di legge ed in conformità alle indicazioni che al momento del consenso saranno date dalla proprietà, nonché nel rispetto dei titoli autorizzatori eventualmente necessari da procurarsi a cura e spese del Comodatario stesso. Qualora le modificazioni o nuove opere abbiano avuto luogo senza il suddetto consenso e/o autorizzazione, il Comodante, fatta salva la facoltà di far valere la risoluzione del contratto *ex art. 1456 cod. civ.*, salvo ed impregiudicato il risarcimento dei danni sofferti, potrà esigere l'immediata messa in pristino anche nel corso rapporto di comodato. Per le modifiche, innovazioni o addizioni è esclusa ogni indennità e/o rimborso durante la vigenza ed alla scadenza del presente contratto anche ove il Comodante abbia dato il proprio consenso ovvero abbia deciso di trattenerle ed acquisirle.

#### **ART. 8 – ESENZIONE DI RESPONSABILITA'**

Resta inteso fra le Parti che il Comodante resterà totalmente estraneo ai rapporti che il Comodatario porrà in essere con il personale dipendente, consulenti, collaboratori a qualsiasi titolo ovvero appaltatori, fornitori di beni e servizi e, conseguentemente, sarà esente da ogni e qualsiasi responsabilità in

ordine alle obbligazioni derivanti da tali rapporti. In ogni caso, il Comodatario si obbliga sin d'ora ed irrevocabilmente a manlevare, sostanzialmente e processualmente, ed a mantenere indenne il Comodante da ogni e qualsiasi domanda, pretesa, richiesta di pagamento, o azione risarcitoria e/o indennitaria anche di terzi, responsabilità, perdita, danno, costo o spesa, ivi incluse le spese legali, derivante da ogni e qualunque azione delittuosa o semplicemente illegittima compiuta da esso stesso, dai propri dipendenti, consulenti, collaboratori a qualsiasi titolo, ovvero pendenza, relativamente ai rapporti instaurati nel periodo di vigenza del presente contratto e riconducibili all'attività svolta nei locali concessi in comodato.

#### **ART. 9 – ASSICURAZIONI**

Il Comodatario, anche per tramite il soggetto terzo di cui lo stesso si può avvalere per la gestione delle attività, dichiara e garantisce di essere assicurato mediante apposita Polizza assicurativa RCT Terzi. Il Comodatario si obbliga a mantenere in essere la validità delle coperture assicurative di cui sopra per l'intera durata del presente contratto, dando evidenza al Comodante delle relative attestazioni, a semplice richiesta di quest'ultimo. Resta ferma la responsabilità del Comodante in qualità di proprietario dell'immobile, relativa alle strutture ed alla loro manutenzione straordinaria.

#### **ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le imposte, tasse, le spese presenti e future, inerenti e conseguenti al contratto fanno carico al Comodatario che se le assume senza eccezioni e senza diritto di rivalsa.

Trattandosi di contratto in forma di scrittura privata non autenticata, per il quale non è previsto il pagamento di corrispettivi, non si dà luogo a

registrazione fiscale, salvo in caso d'uso, a mente dell'art. 2, parte II, del D.P.R. 131/1986.

Il presente accordo non è soggetto a imposta di bollo a norma dell'art. 82 comma 5 della D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 11 – COMUNICAZIONI**

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata a mezzo posta elettronica certificata, sempreché sia indirizzata come segue:

- Società della Salute Valdinievole, Via Cesare Battisti 31 51017 Pescia, posta certificata: sdsvaldinievole@postacert.toscana.it
- Società Soccorso Pubblico, Via Manin n. 22 51016 Montecatini Terme, posta certificata: passpmontecatini@pec.anpastoscana.it

Resta inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie inerenti alle controversie di cui all'art. 12.

#### **ART. 12 – NORMATIVA APPLICABILE**

Per quanto non previsto dal presente contratto, le Parti rinviando espressamente alle disposizioni di legge nonché alle norme sul contratto di comodato contenute negli artt. 1803 e ss. del Codice Civile.

#### **ART. 13 – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione e risoluzione del presente contratto, le Parti dichiarano di eleggere quale Foro esclusivamente competente il Foro di Pistoia.

**Allegati: A) Planimetria immobile; B) Verbale di sopralluogo.**

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005.

*Il Direttore della Società della Salute Valdinievole*

*Dott. Stefano Lomi*

*Il Legale Rappresentante della Società di Soccorso Pubblico*

*Gabriele Pellegrini*

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di approvare tutte le clausole del presente contratto.

*Il Direttore della Società della Salute Valdinievole*

*Dott. Stefano Lomi*

*Il Legale Rappresentante della Società di Soccorso Pubblico*

*Gabriele Pellegrini*